



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 30

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2022

Oggetto: Legge n.398/1991 – Ininfluyente, se non oggetto di accertamento, il superamento del limite dei ricavi nell'anno precedente – Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

E' stata depositata, il 5 aprile 2022, la sentenza n. 73/1/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che assume particolare rilevanza in quanto stabilisce che se l'Agenzia delle Entrate non ha elevato accertamento per contestare ricavi non dichiarati nell'anno precedente, non può procedere al mancato riconoscimento, nell'anno successivo, dell'applicazione del regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/91, adducendo che il limite dei ricavi dell'anno precedente è superiore a quello stabilito dalla Legge (250.000,00 euro).

Trattasi di un accertamento elevato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2016 nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica, adducendo la circostanza che per l'anno precedente l'Agenzia aveva riscontrato l'esistenza di ricavi per un importo superiore a quello dichiarato. Detto importo, determinato induttivamente, risultava all'Agenzia delle Entrate essere superiore, per il 2015, a 250.000,00 euro, con la conseguenza che, per il 2016, l'Associazione Sportiva non poteva adottare il regime di tassazione forfettaria beneficiando delle disposizioni recate dalla Legge n. 398/91, la quale, come è noto, prevede che, per fruire delle disposizioni in argomento, l'ente sportivo deve aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi commerciali per un importo non superiore a 250 mila euro annui (limite poi elevato, dal 2017, a 400.000,00 euro).

Pertanto, l'Ufficio delle Entrate, per l'anno 2016, aveva negato l'applicazione della Legge n. 398/91, accertando, a carico dell'Associazione, redditi determinati con l'applicazione del regime ordinario.

Nel ricorso, l'Associazione ha eccepito l'inesistenza, per il periodo precedente, di avviso di accertamento di un maggior volume di ricavi, sostenendo, quindi, che doveva essere preso in considerazione il volume d'affari dichiarato, per quell'anno, dalla stessa Associazione, di importo inferiore al limite previsto dalla Legge 398/91 (€ 250.000,00).

La CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, condannando l'Agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese di lite. Infatti, secondo la CTP, l'Ufficio ha violato il principio dell'autonomia di ogni periodo d'imposta, peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che l'Ufficio medesimo non ha elevato alcun accertamento volto a rettificare i ricavi dell'anno precedente.

Consegue, in assenza di siffatto accertamento, che la verifica e la contestazione del superamento, nell'anno precedente, della soglia stabilita dalla Legge, vieta all'Agenzia la possibilità di addurre a tale superamento la preclusione, per l'anno successivo, al beneficio della Legge n. 398/91, in quanto ciò che è stato dichiarato dal contribuente non può essere modificato se non previo specifico accertamento.

La CTP, inoltre, ha rilevato che era del tutto irrilevante che fossero pendenti i termini per accertare l'annualità precedente.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 31

Oggetto: 30 giugno 2022 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2022

Oggetto: 30 giugno 2022 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Entro il prossimo **30 giugno**, i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, tra cui le attività commerciali e, quindi anche le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro, devono, per effetto della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e dell'art. 35 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicare nei propri siti internet o portali digitali, secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato superiore a 10 mila euro, effettivamente incassati, erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione in caso di importi complessivi nell'anno 2021 inferiori a 10.000,00 euro.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella Nota Integrativa del Bilancio d'Esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. – che non sono tenute alla redazione della Nota Integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.

L'inosservanza degli obblighi di trasparenza comporta sanzioni pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000,00 euro e con la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione entro 90 giorni dalla contestazione. In carenza di tale ultimo adempimento si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.

Si ricorda che l'obbligo della trasparenza delle informazioni relative al solo anno 2020, è stato prorogato al 1° gennaio 2022 dall'art. 11-sexiesdecies del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021.

Per le informazioni relative all'anno 2021, invece, torna applicabile il termine del 30 giugno 2022.



**A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 32

Oggetto: Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario – D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 23 – 2022

**Oggetto: Fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime forfettario –
D. L. n. 36 del 30 aprile 2022 -**

Con la Circolare n. 19 del 6 maggio 2022, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono state fornite le prime indicazioni sulle disposizioni introdotte con l'art. 18, commi 2 e 3 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, con le quali è **stato soppresso il trattamento esonerativo dalla fatturazione elettronica** previsto dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **a favore dei soggetti con proventi commerciali non superiori a 65.000,00 euro, che operano in regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991.**

Il comma 3 dello stesso art. 18 del D. L. n. 36/2022, stabilisce che le disposizioni si applicano a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nel 2021 abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Premesso che il Decreto Legge n. 36 è all'esame del Parlamento per la conversione in Legge e che potrebbero essere modificate alcune delle norme in esso contenute, si ritiene opportuno, qualora la Legge di conversione, prevista entro il prossimo 30 giugno, non dovesse prevedere modifiche o proroghe circa l'entrata in vigore delle norme in argomento, fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle disposizioni stesse.

In sostanza, per quanto riguarda le ASD e SSD le quali hanno optato per la Legge n. 398/1991 che finora, per non aver superato la soglia di 65.000,00 euro di ricavi commerciali, hanno fruito dell'esonero dalla fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2022 potranno continuare a fruire dell'esonero soltanto qualora nell'anno 2021 non abbiano superato la soglia dei **25.000,00 euro**. In caso contrario, dal 1° luglio prossimo dovranno emettere fattura elettronica. Tuttavia, anche i soggetti con ricavi commerciali non superiori a 25.000,00 euro dovranno dal 1° gennaio 2024 adottare la fatturazione elettronica.

Va ricordato che l'utilizzo della fatturazione elettronica comporta la possibilità di riduzione di due anni dei termini di prescrizione dell'accertamento per quanto concerne IVA e imposte sui redditi sempre, però, a condizione che tutti i pagamenti avvengano con bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno bancario, circolare o postale con la clausola di non trasferibilità.

Per godere della riduzione dei termini di decadenza i soggetti devono comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi barrando l'apposita casella posta nel rigo RS 269 dei modelli Redditi Società di capitali e Redditi ENC. In carenza di detta comunicazione la riduzione non è applicabile.

L'art. 18 del D.L. n. 36/2022, al secondo periodo del comma 3 prevede che per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione non saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 471/1997, se la fattura elettronica sarà emessa, nel primo trimestre, oltre i 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione ma, comunque, entro il mese successivo.

Gli enti non commerciali che svolgono soltanto attività istituzionale e, quindi, non sono forniti di partita IVA sono considerati consumatori finali; per la ricezione delle fatture potranno dotarsi di un indirizzo pec.

Al momento della conversione in Legge del D.L. n. 36 in oggetto, sarà cura della L.N.D. informare le Società e le Associazioni destinatarie della presente, delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.